

Organi sociali

# La responsabilità dei sindaci di società quotate e non quotate

di **Simone Bottero** - Associazione italiana Dottori Commercialisti

## Il Caso

Sono sindaco di una S.p.A. non quotata. Vorrei capire bene come sono state modificate dalla Finanziaria per il 2008 e dal recepimento di direttive UE le responsabilità civile, penale e tributaria per i sindaci di società quotate e no.

## Premessa

La Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) ha aumentato le responsabilità tributarie, oltre a quelle civili e penali, per i sindaci, gli amministratori e i «dirigenti preposti» sia nelle società quotate sia nelle non quotate.

A ciò si aggiungono i maggiori controlli previsti dalla manovra d'estate (decreto legge n. 112/2008) e dal recepimento delle direttive europee.

A questo proposito, è opportuno ricordare che l'Italia è tuttora inadempiente rispetto al termine del 29 giugno 2008, quando avrebbe dovuto essere recepita la direttiva 2006/43/CE, sul controllo legale dei conti. Il recepimento dovrà, pertanto, avvenire entro e non oltre il giugno 2009, a seguito della moratoria concessa dalla Commissione europea.

## Responsabilità del Collegio sindacale

L'Organo di controllo, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad una serie di doveri ed, in caso di inadempimento, potrà incorrere in una delle seguenti fattispecie:

- responsabilità civile;
- responsabilità penale;
- responsabilità tributaria.

## Responsabilità civile e relative sanzioni

Presupposto fondamentale della responsabilità dei

sindaci è la violazione, colposa o dolosa, di un obbligo o un dovere correlato al loro ufficio e che tale violazione abbia provocato un danno.

La responsabilità civile è prevista dall'art. 2407 che così recita: « I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395».

Per non incorrervi, i sindaci dovranno provvedere al mandato ricevuto con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono altresì responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio delle proprie funzioni. L'obbligo di segretezza deriva dai poteri di ispezione e informazioni attribuiti al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403-bis, commi 1 e 2, del codice civile.

La responsabilità civile si estende anche ai fatti e alle omissioni degli amministratori se tali fatti potevano

essere evitati con la vigilanza dei sindaci in conformità degli obblighi della loro carica. Il legislatore, pertanto, ha previsto la responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi. In sostanza, la responsabilità dei sindaci deriva dalla *culpa in vigilando*, ovvero dal momento in cui il danno non si sarebbe prodotto in presenza di un controllo diligente, effettuato con le competenze e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico, fatta salva la possibilità da parte dei sindaci di poter dimostrare di essere immuni da colpa.

La *culpa in vigilando* è l'unica fattispecie di responsabilità dei sindaci in cui essi rispondono in concorso con altri soggetti. L'estensione della responsabilità ai sindaci presuppone il concorso delle seguenti condizioni:

- esistenza di un atto di cattiva gestione degli amministratori;
- produzione di un danno;
- nesso di causalità tra l'atto di cattiva gestione ed il danno;
- prova che, se la vigilanza vi fosse stata, il danno non si sarebbe prodotto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2624 dell'8 marzo 2000, ha affermato che la responsabilità opera sia verso la società ed i creditori sociali sia verso i terzi sia verso i singoli soci.

La relazione al D.Lgs. n. del 17 gennaio 2003 ha chiarito che, trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio, la posizione di ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili deve essere valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ogni singolo caso e ai diversi obblighi che fanno loro capo.

Gli inadempimenti agli obblighi che sono posti a carico dei sindaci diversi dalla violazione del dovere di vigilanza determinano una responsabilità:

- **individuale** del singolo sindaco;
- **collegiale** e, quindi, di tutti i componenti del collegio.

Se il Collegio sindacale è incaricato anche del controllo contabile, aumentano i doveri e, di conseguenza, si aggiungono le responsabilità verso la società, i soci e i terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri attinenti la specifica attività del

controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 sexies del codice civile («I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico»)

### Responsabilità penale e relative sanzioni

I sindaci rispondono penalmente per mancato impedimento dei reati commessi dagli amministratori.

Al fine di evitare la responsabilità penale, i sindaci devono provvedere a quanto segue:

- esecuzione professionale puntuale e diligente dei controlli ai sensi di legge;
- valutazione dell'attività degli amministratori secondo criteri di diligenza qualificata e di ragionevolezza;
- esposizione di dubbi, rilievi e censure al Consiglio di amministrazione così da impedire delibere illecite o invalide o ingiustificatamente lesive del patrimonio sociale;
- convocazione dell'Assemblea dei soci per informarli dei propri rilievi o censure, a fronte di inadempimento o rifiuto del Consiglio di amministrazione, invitando l'Assemblea medesima a prendere gli opportuni provvedimenti tra cui anche l'eventuale denuncia al tribunale per illeciti civili;
- impugnazione delle delibere consiliari che possono determinare danno alla società;
- denuncia immediata di azioni penalmente rilevanti all'autorità giudiziaria penale.

La responsabilità penale è riconosciuta nelle seguenti ipotesi:

- false comunicazioni sociali: il comma 1 dell'articolo 2621 c.c. prevede che «salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liqui-

datori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni»;

- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori: il comma 1 dell'articolo 2622 c.c. stabilisce che «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione solo se con controllo contabile: il comma 1 dell'articolo 2624 c.c. prevede che «i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a re-

visione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno».

Le false comunicazioni sociali determinano sanzioni con arresto fino a 2 anni, le false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori comportano la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione solo se con controllo contabile causano l'arresto fino a 1 anno o la reclusione da 1 a 4 anni, se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale.

Ci sono, poi, una serie di reati previsti da leggi speciali: è il caso di reati concorsuali e di reati derivanti da leggi sull'antiriciclaggio, sull'attività bancaria e sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese. Di seguito si riepilogano diversi reati in cui possono incorrere i sindaci:

- false comunicazioni sociali senza danno;
- false comunicazioni sociali con danno alla società, ai soci o ai creditori;
- infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- rivelazione del segreto professionale;
- falso in prospetto;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggrigotaggio.

### Responsabilità tributaria e relative sanzioni

Il legislatore ha introdotto un nuovo articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 in base al quale i soggetti incaricati del controllo contabile tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap sono puniti con la sanzione amministrativa pari al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività loro commissionata, nei limiti comunque della maggiore imposta accertata in capo alla società, se omettono, nella relazione al bilancio, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'art. 2409 ter, comma 3 del Codice civile. Ovviamente,

la sanzione è applicata qualora da tali omissioni derivi l'infedeltà della dichiarazione.

Nel caso, poi, di mancata sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, la sanzione applicata va da € 258 ad € 2.056,00.

### Soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione

Le istruzioni al modello Unico individuano i soggetti che devono sottoscrivere la dichiarazione della società, in ossequio alle disposizioni dell'art. 1, comma 94, della Legge Finanziaria per il 2008:

- revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il ministero della Giustizia (codice 1);
- responsabile della revisione se si tratta di società di revisione iscritta nel registro istituito presso il ministero della Giustizia (codice 2). Occorre compilare, altresì, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella «soggetto» il codice 3 senza compilare il campo firma;
- collegio sindacale, nell'ipotesi in cui non sia stato nominato un revisore o la società di revisione (in tal caso, va indicato, nella casella «soggetto» per ciascun membro, il codice 4).

### Relazione del Collegio sindacale

Per il bilancio 2008, la relazione di revisione, ai sensi dell'art. 2409 ter del Codice civile, viene espressamente richiamata dall'art. 2429 riguardante la relazione del Collegio sindacale.

I sindaci, incaricati anche del controllo contabile, redigono due distinte relazioni, una sul controllo della gestione e l'altra sull'attività di revisione oppure un'unica relazione dove siano previste le due tipologie.

La relazione di revisione deve esprimere un giudizio (positivo, positivo con rilievi, negativo, o non espresso) sulla conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la redazione, con un giudizio sulla sua idoneità a rappresentare la situazione e i risultati dell'impresa in modo veritiero e corretto. In caso contrario, il soggetto incaricato del controllo conta-

bile deve formulare espliciti rilievi che devono essere analiticamente illustrati.

Sui bilanci, 2008, non redatti in forma abbreviata, i revisori dovranno emettere un giudizio di coerenza fra la relazione sulla gestione e i dati del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa.

Nella Tavola 1 si riportano gli esempi di relazione ai sensi degli articoli 2429 e 2409 ter del Codice civile.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Responsabilità: R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (art. 2407)

Funzioni di controllo contabile: R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (art. 2409-ter)

Relazione dei sindaci e deposito del bilancio: R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (art. 2429)

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 9)

### TAVOLA 1

#### Relazione del collegio sindacale sull'attività di vigilanza resa nel corso dell'esercizio 2008 ai sensi dell'articolo 2429, comma 2 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare:

1. abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
3. abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni svolte le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. In particolare il Collegio desidera porre in risalto l'ottimo andamento della gestione con un notevole incremento del fatturato ed il miglioramento dei margini operativi;
4. abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
5. abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
6. al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti;
7. al Collegio sindacale non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.;
8. il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

#### Relazione del collegio sindacale sul controllo contabile sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 articolo 2409 ter c. 1 lett. c)

Il sottoscritto Collegio Sindacale ha svolto la revisione contabile del bilancio della società Botguly S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2008. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori essendo nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Il Collegio Sindacale ha rinunciato ai termini previsti dal primo comma dell'art. 2429 del Codice Civile.

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile con particolare riferimento al principio 001. In conformità ai predetti principi, la revisione contabile è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. La contabilità sociale è stata tenuta regolarmente ed i fatti di gestione sono stati correttamente rilevati, così come abbiamo constatato nel corso delle nostre periodiche verifiche e nei controlli di fine esercizio. Il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accantonamenti eseguiti ed è conforme alle norme che li disciplinano. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i valori dell'esercizio precedente. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, si fa riferimento alla relazione da Noi redatta ed emessa in data \_\_\_\_\_.

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro del Codice Civile. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo. Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico.

(segue)

(continua)

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di € \_\_\_\_\_ che si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE	IMPORTO
Crediti verso soci per versamenti dovuti	€ .....
Immobilizzazioni	€ .....
Attivo circolante	€ .....
Ratei e risconti	€ .....
Totale attività	€ .....
Patrimonio netto	€ .....
Fondi per rischi e oneri	€ .....
Trattamento di fine rapporto subordinato	€ .....
Debiti	€ .....
Ratei e risconti	€ .....
Totale passività	€ .....
Conti d'ordine	€ .....

Ai sensi dell'art. 2426 c.c., n. 5, il Collegio sindacale esprime il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità per € \_\_\_\_\_. In calce allo Stato patrimoniale risultano i seguenti conti d'ordine che si riferiscono: (inserire elenco conti d'ordine)

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	IMPORTO
Valore della produzione	€ .....
Costi della produzione	€ .....
Differenza	€ .....
Proventi e oneri finanziari	€ .....
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ .....
Proventi e oneri straordinari	€ .....
Risultato ante imposte	€ .....
Imposte sul reddito	€ .....
Utile (perdita) dell'esercizio	€ .....

La Nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, illustra i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio stesso e le variazioni intervenute nella consistenza delle varie voci.

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che:

1. le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità dell'attività aziendale;
2. i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio;
3. i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale;
4. gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
5. nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la chiusura dell'esercizio.

La relazione sulla gestione contiene le informazioni previste dall'art. 2428 del c.c., è coerente con l'entità e la complessità degli affari della Società e contiene informazioni relative alla situazione finanziaria della Società.

A nostro giudizio il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società Botguly S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2008 presentato dagli Amministratori.

## Fusioni

## Fusione e saldo attivo di rivalutazione

di Nicoletta Guglielmi - Associazione italiana Dottori Commercialisti

### Il Caso

ALFA srl è una società veicolo costituita per incorporare, con una operazione di leverage buy out (quindi con indebitamento), un'altra società Beta srl, che ha nell'attivo un bene immobile strumentale iscritto tra le immobilizzazioni (si tratta di un D). Beta srl intende procedere nel corso del 2009 alla rivalutazione dell'immobile (ai sensi degli artt. 16-23 - D.L. n. 185/2008) e al pagamento dell'imposta sostitutiva da versarsi a saldo 2008, quindi nel mese di giugno 2009. Cosa accadrà alla riserva di rivalutazione (da un punto di vista contabile e fiscale), allorché si procederà alla fusione per incorporazione di BETA in ALFA? La fusione genererà un disavanzo di fusione.

### La rivalutazione per i soggetti non IAS

L'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (Legge di conversione del 28 gennaio 2009, n. 2) (commi da 16 a 23) ha riproposto l'opportunità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare le seguenti categorie di beni immobili:

- immobili strumentali;
- immobili patrimonio;
- terreni non edificabili,

posseduti a titolo di proprietà, oppure goduti in usufrutto o uso o riscattati entro l'esercizio in corso al 31.12.2007. Nel caso di immobili in proprietà o riscattati dal leasing è fondamentale che gli stessi risultino iscritti già nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

È possibile rivalutare anche beni interamente ammortizzati, purché risultanti da inventario, registro beni ammortizzabili o nota integrativa.

Sono **escluse le aree edificabili e gli immobili «merce»** (cioè gli immobili classificati tra le rimanenze e detenuti per la successiva rivendita). A tal fine, rileva la classificazione di bilancio adottata fino al 31.12.2007.

Si tratta di una opportunità di rivalutare taluni beni

d'impresa analoga, per molti aspetti, a precedenti leggi di rivalutazione. Infatti, lo stesso D.L. n. 185/2008 richiama, ove compatibili, una serie di disposizioni precedenti, emanate in occasione di precedenti rivalutazioni, quali:

- la legge n. 342/2000 (artt. 11, 13, 15);
- il D.M. 13 aprile 2001, n. 162;
- il D.M. 19 aprile 2002, n. 86

per cui, entro certi limiti di compatibilità, è possibile fare riferimento ad alcuni chiarimenti passati forniti dall'amministrazione finanziaria.

La **principale novità di questa rivalutazione** consiste nel fatto che può essere effettuata con sola valenza civilistica e non anche fiscale. La finalità perseguita è quella di offrire alle società uno strumento per migliorare i bilanci 2008 facendo emergere i plusvalori latenti, anche solo a fini civilistici, allo scopo patrimonializzare le società per accedere più agevolmente al credito bancario. Di recente, tale opportunità di rivalutare le categorie di beni sopra analizzate, è divenuta più interessante, in seguito alla riduzione delle aliquote dell'imposta sostitutiva disposta dal «decreto incentivi» (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 5, in corso di conversione).

La rivalutazione deve essere eseguita per «categorie